

MUSEO DI STORIA DELL'AGRICOLTURA E CENTRO STUDI E RICERCHE PER LA MUSEOLOGIA AGRARIA – Ente del Terzo Settore

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "MUSEO DI STORIA DELL'AGRICOLTURA E CENTRO STUDI E RICERCHE PER LA MUSEOLOGIA AGRARIA – Ente del Terzo Settore (acronimo MULSA-ETS) con sede espositiva e per l'attività museale in Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) presso il Castello Morando Bolognini e sede legale presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Università degli Studi, Via Celoria 2, Milano. Nel seguito del presente Statuto, detta associazione viene indicata brevemente "MULSA".

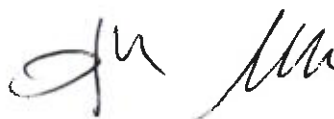
Il termine "Ente del terzo Settore" (ETS) sarà inserito nella denominazione sociale una volta che l'Ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità educative, di studio e di ricerca mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale volte a rendere consapevole il pubblico ed in primis i giovani e la "scuola" del significato dell'agricoltura non soltanto come fonte di nutrimento del mondo, matrice di civiltà e fattore di solidarietà tra i popoli, ma pure - grazie alla biomassa agroforestale - come bonificatrice dell'ambiente anche atmosferico e miglioratrice del clima, contribuendo in tal modo al suo razionale sviluppo.

Per questo fine provvede a:

- a) raccogliere, conservare ed esporre al pubblico: oggetti, documenti, testimonianze, attrezzature relative alla storia e all'etnografia dell'agricoltura, del paesaggio, dell'ambiente agricolo e delle tradizioni alimentari, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f del dlgs n. 117/2017 (codice del terzo settore)
- b) promuovere iniziative culturali e scientifiche relative allo studio della storia dell'agricoltura e della museologia agraria, nonché qualsiasi altro fatto che possa contribuire a favorire gli studi di storia ed etnografia dell'agricoltura, dell'ambiente agricolo e delle tradizioni alimentari e a dare corso alle relative pubblicazioni, anche mediante canali sociali (siti web, canali video, social media, ecc.) di note, articoli, saggi, volumi, periodici, video, ecc. in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere g, h, i del dlgs n. 117/2017 (codice del terzo settore);
- c) contribuire a promuovere la conservazione, la tutela e l'utilizzazione del patrimonio architettonico-rurale e delle sue attrezzature tecniche complementari in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f del dlgs n. 117/2017 (codice del terzo settore);
- d) istituire una biblioteca specializzata in argomenti museologici e in particolare in quelli di cui al punto b) in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera i del dlgs n. 117/2017 (codice del terzo settore);
- e) articolare il "MULSA" sul territorio mediante succursali in località adatte, coordinandosi con altre istituzioni culturali e comunque collaborando con esse in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera i del dlgs n. 117/2017 (codice del terzo settore);
- f) favorire le iniziative che promuovono lo sviluppo razionale dell'agricoltura e ne rendono prestigiosa l'immagine in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera i del dlgs n. 117/2017 (codice del terzo settore);



Il "MULSA" può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

Il "MULSA" può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ARTICOLO 3 – VOLONTARIATO

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Direttore.

ARTICOLO 4 - ENTRATE PATRIMONIO PROVENTI E ASSENZA DI LUCRO

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare.

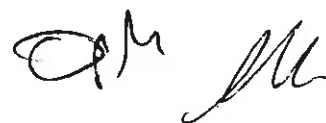
Entro il 31/05 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 20/6 per la definitiva approvazione.

Una volta avvenuta l'iscrizione nel Runts il bilancio di esercizio dev'essere depositato presso il Runts entro il 30/6.

Nei documenti del bilancio di esercizio è anche documentato il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale delle attività diverse eventualmente svolte.

ARTICOLO 6 – ASSOCIATI

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta anche mediante l'apposita procedura disponibile sul sito web del MULSA (www.mulsa.it).



In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Direttore e presso la sede legale entro quindici giorni dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire in presenza del Presidente e di un membro del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

ARTICOLO 8 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente

ARTICOLO 9 – L'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. La partecipazione è di norma allargata anche agli iscritti alla mailing list ("amici del MULSA") come uditori.

In seduta ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, incluso il presidente;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- d) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea che delibera eventuali modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, ovvero la fusione, scissione o trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

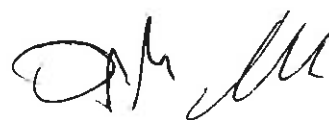
ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al "MULSA" è preposto il Consiglio composto da cinque a quindici membri scelti tra persone che abbiano interessi culturali nella materia di cui si occupa il "MULSA", nominati dall'Assemblea.

All'entrata in vigore del presente nuovo statuto il Consiglio Direttivo sarà quello già in carica nella associazione l'Associazione denominata "MUSEO LOMBARDO DI STORIA DELL'AGRICOLTURA E CENTRO STUDI E RICERCHE PER LA MUSEOLOGIA AGRARIA – O.N.L.U.S."

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare altri componenti senza diritto di voto, preferibilmente scelti fra persone indicate da Enti ed Istituzioni.



La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Del Consiglio fa parte di diritto un delegato della Fondazione Morando Bolognini.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviate 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per la carica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

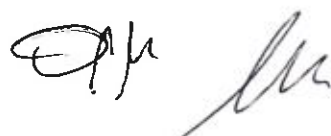
Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- nominare un Direttore;
- nominare un Conservatore;
- nominare il Responsabile del Centro studi di Museologia Agraria
- nominare un Responsabile per la Comunicazione;
- deliberare, ove necessario, il Regolamento del "MULSA";
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.
- amministrare il patrimonio del "MUSEO" e a prendere ogni inerente decisione;
- deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale del "MULSA";
- conferire incarichi professionali.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'E. J.' and the other a more stylized signature.

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente o, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio direttivo da lui delegata.

ARTICOLO 12 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Statuto approvato dall'assemblea straordinaria dell'associazione in data 29 marzo 2022.

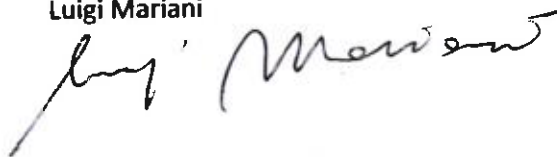
Il Presidente

Osvaldo Failla



Il Segretario verbalizzante

Luigi Mariani



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Pagato il 4.6.2023
Serie 3 N° 2073
Versati Euro 289,64
Di cui Imp. di Bollo

IL FUNZIONARIO
Lucia Cirillo